REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

nella persona del giudice monocratico delle pensioni, Giuseppe Vicanolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 13706/M del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 da:

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]* (*[OMISSIS]*), via *[Omissis] [Omissis]* n.*[omissis]*;

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]*, loc. *[Omissis] [Omissis]* n.*[Omissis]*;

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]*, via *[Omissis] [Omissis] [Omissis]* n.*[omissis]*;

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]*, vocabolo *[Omissis] [Omissis] [Omissis]* n.*[omissis]*;

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]*, via *[Omissis] [Omissis]* n.*[omissis]*;

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]*, vocabolo *[Omissis] [omissis] [Omissis]* n.*[omissis]*;

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]*, vocabolo *[Omissis] [Omissis]* n.*[omissis]*;

[Omissis] [Omissis], (c.f. *[OMISSIS]*) residente a *[Omissis]*, via *[OMISSIS]*

[Omissis] n. *[omissis]*,

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Emanuela Mazzola (c.f. MZZMNL66A50F937B) e dall'avv. Pierfrancesco Saltari (c.f. SLTPFR93D08H501W), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via A.Farnese n.19 ed agli indirizzi p.e.c. *emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org* e *pierfrancescosaltari@ordineavvocatiroma.org*

contro

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi (c.f. NNVRRT71L28G478P), Mirella Arlotta (c.f. RLTMLL71E53F158Y) e Stefania Di Cato (c.f. DCTSFN64P67L117L), giusta procura generale alle liti del dott. Roberto Fantini, notaio in Roma, datata 23/1/2023, Rep.37875 Racc.7313, elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali n.1, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto, ed agli ndirizzi p.e.c. *avv.stefania.dicato@postavert.inps.gov.it*, *avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it* e *avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it.*

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi all'udienza pubblica del 16 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Massimo Bellaveglia, l'avv. Maria Luisa Costantino delegata in sostituzione dall'avv. Emanuela Mazzola in difesa dei ricorrenti, e per l'Inps l'avv. Roberto Annovazzi.

Ritenuto in

FATTO

I I ricorrenti, tutti ex pubblici dipendenti in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, hanno introdotto il presente giudizio con atto cumulativo depositato il 24/1/2025 al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico attuale, senza operare le decurtazioni previste dall'art. 69 della legge n. 388/2000, dall'art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018, dall'art. 1, comma 477, della legge n. 160/2019, dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e dall'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, con istanza contestuale di sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni di legge per contrasto con gli articoli 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione. Conseguentemente, gli istanti hanno chiesto altresì di condannare l'Inps a corrispondere in loro favore le somme già maturate in passato e non percepite e/o non percipiende a causa delle mancate perequazioni integrali, maggiorate degli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.

Al riguardo, gli interessati sostengono di essere stati collocati in quiescenza con diverse decorrenze e di percepire trattamenti pensionistici lordi superiori al minimo Inps (non meglio precisati), e che in dispregio della regola della automatica perequazione della pensione ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge n. 448/1998, hanno subito e subiscono gli effetti negativi dell'inflazione, con riduzione del potere d'acquisto del trattamento spettante, a causa del fatto che la rivalutazione viene operata in misura inferiore al 100% (senza ulteriori

specificazioni per ogni ricorrente).

Per il resto, il libello introduttivo contiene un excursus degli interventi legislativi che hanno imposto le riduzioni delle percentuali di rivalutazione delle pensioni con i meccanismi degli scaglioni (art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 1, comma 477, della legge n. 160/2019) e delle fasce ragguagliate in proporzione al trattamento minimo Inps (leggi n. 145/2018, n. 197/2022 e n. 213/2023), ragion per cui i ricorrenti avevano inoltrato all'Inps appositi atti di diffida finalizzati ad ottenere il 100% degli adeguamenti al costo della vita, senza ottenere risposta.

I motivi di asserita illegittimità costituzionale delle norme richiamate sono stati rappresentati con due censure:

-la prima, per violazione dei principi di adeguatezza ex art. 38, secondo comma, della Costituzione, ragionevolezza ex art. 3 Cost., proporzionalità ex art. 36 Cost., temporaneità delle misure ex art. 23 Costituzione;

-il secondo motivo riprende sostanzialmente i contenuti dell'ordinanza n. 33/2024 della Corte dei conti, Sezione Toscana, per contrasti con gli articoli 1, 3, 4, 23, 36 e 38 della Costituzione.

Al ricorso risultano allegati dei fogli sottoscritti dagli stessi ricorrenti (contenenti notizie personali sommarie), copie di cedolini di ratei di pensione riscossi nel tempo (senza un ordine identificabile) e delle due diffide inoltrae con p.e.c. alle direzioni Inps di Perugia e Terni.

II L'Inps si è costituito in giudizio mediante memoria difensiva depositata il 6/10/2025, con cui ha eccepito:

-in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza

dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, atteso che la documentazione depositata al fascicolo di causa non consente di individuare per ogni ricorrente l'esatta situazione previdenziale maturata e la pretesa fatta valere, specificando per ognuno l'ambito di applicazione delle norme di raffreddamento della perequazione dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori ai limiti stabiliti dal legislatore nel corso degli anni. Così pure, generica e fumosa risulta la domanda di delibazione delle questioni di legittimità costituzionale, poiché manca una esposizione dettagliata degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza dei dubbi sollevati, la cui risoluzione sarebbe indispensabile per l'esito del presente giudizio;

-nel merito, premesso che gli uffici competenti hanno applicato la normativa vigente nel corso degli anni, senza commettere errori di calcolo o di fatto, l'Inps deduce l'infondatezza dei motivi di incostituzionalità sollevati dalla controparte, che in realtà sono stati già esaminati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 234/2020 e n. 19/2025, per cui è stata già vagliata la conformità ai principi costituzionali delle disposizioni previste dalla legge n. 145/2018 e dalla legge n. 197/2022; in effetti, la seconda sentenza è stata pubblicata il 14/2/2025, dopo l'avvenuta presentazione del ricorso in esame (24/1/2025), che perciò non ne ha potuto tenere conto;

-in ogni caso, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, va considerata la prescrizione quinquennale delle presunte differenze dei ratei di pensione non corrisposti prima del 7/2/2020, ossia antecedenti al quinquennio decorrente a ritroso dalla data di

notifica del ricorso (7/2/2025), non risultando ricevute precedenti diffide idonee ad interrompere i termini prescrizionali.

In conclusione, l'Inps chiede in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e le domande di rimessione improponibili; nel merito, di rigettare tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto, nonché respingere l'istanza di attivazione del giudizio della Corte costituzionale sulle questioni sollevate, poiché esse sono state già scrutinate, e comunque mancano i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza; in ogni caso, dichiarare prescritte le differenze dei ratei di pensione liquidati prima del quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso.

III. In data 4/9/2025 i ricorrenti hanno depositato una istanza di rinvio dell'udienza del 16/10/2025 ad altra data utile, considerato che la Corte costituzionale ha fissato per il 21/10/2025 l'udienza di discussione del giudizio sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 sollevate dalla Corte dei conti, Sezione Emilia Romagna, con ordinanza n. 23/2025/M in riferimento all'art. 53 della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza e di temporaneità delle misure eccezionali. Pertanto, essendo quest'ultimo motivo (inerente alla illegittima reiterazione di misure eccezionali) sostanzialmente sovrapponibile al primo capitolo del ricorso pendente in questa sede, si chiede di rinviare l'udienza in epoca successiva al pronunciamento della Consulta, così da poterne valutare le conseguenze valide per tutte queste situazioni.

IV. All'udienza del 16/10/2025, l'avv. Maria Luisa Costantino per conto

dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento della domanda di rinvio. L'avv. Roberto Annovazzi per conto dell'Inps ha ribadito le conclusioni in atti.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1.La pretesa avanzata dai ricorrenti attiene all'accertamento del loro diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza le limitazioni imposte dalle cinque disposizioni di legge indicate in premessa, la cui legittimità costituzionale viene contestata sotto diversi profili. L'oggetto della domanda è formulato in termini generali, senza specificare i periodi delle asserite illecite decurtazioni, i trattamenti pensionistici in godimento, le norme di legge applicate dall'Inps, gli scaglioni in cui le singole posizioni sono state inquadrate, i trattamenti minimi Inps vigenti nel tempo, e così via.

Esaminati gli atti di causa e le prove dedotte dalle parti, il ricorso risulta inammissibile, per i motivi di seguito descritti.

2. Ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c., i ricorsi in materia pensionistica devono contenere a pena di inammissibilità una serie di elementi imprescindibili, tra cui una succinta esposizione dei fatti ed una specificazione degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (*causa petendi*), l'oggetto della domanda e le relative conclusioni (*petitum)*.

L'atto introduttivo del presente giudizio è costituito da un ricorso collettivo proposto da otto pensionati di cui vengono indicati i soli dati

identificativi (codice fiscale e residenza), dichiaratisi ex appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, collocati in quiescenza "*con diverse decorrenze*" e "*percettori di trattamento pensionistico lordo superiore al minimo Inps*". Oltre a queste scarne informazioni, gli atti allegati al ricorso non offrono un supporto probatorio a sostegno delle pretese avanzate da ciascun ricorrente, trattandosi di documentazione sommaria, disomogenea ed insufficiente. Infatti, risultano esibiti:

-otto fogli firmati da ciascun pensionato, riportanti le date di arruolamento e di congedo, l'importo lordo del primo rateo di pensione e l'ufficio Inps competente (dati non autocertificati, a volte non specificati; in un caso si rinvia a "*dati in possesso Inps*");

-copie di 42 cedolini di ratei mensili di pensioni risalenti prevalentemente al periodo 2022/2024, selezionati senza un criterio preciso (relativi soprattutto ai mesi di gennaio/febbraio, nessuno a dicembre), riportanti gli importi netti pagati ed in alcuni sporadici casi i tabulati con le cifre della pensione annua lorda e della pensione mensile lorda; solo per un pensionato (*[Omissis] [Omissis]*) sono stati depositati i certificati di pensione rilasciati dall'Inps con i calcoli delle rivalutazioni operate per gli anni 2019, 2020 e 2021;

-due lettere di diffida trasmesse via p.e.c. dagli avvocati Mazzola e Saltari il 26/5/2024 alle direzioni Inps di Perugia e Terni, con l'intimazione a provvedre al ricalcolo delle pensioni degli otto assistiti con applicazione del meccanismo perequativo puro, senza riduzioni.

Ciò posto, si osserva che la limitatezza e l'eterogeneità della documentazione prodotta non consentono di verificare le circostanze di

fatto caratterizzanti la *causa petendi* di ognuno degli otto ricorrenti, in quanto non è stata rappresentata l'esatta misura del trattamento pensionistico corrisposto al momento dell'entrata in vigore delle norme asseritamente incostituzionali. Così pure, i cedolini riportano misure della pensione percepita in corso d'anno, e non al 31 dicembre (con gli importi già rivalutati, senza possibilità di risalire ai calcoli di perequazione effettuati a monte). Riguardo al *petitum*, non è possibile comprendere se le questioni poste siano uguali per tutti i ricorrenti (se, cioè, a tutti si applicano le riduzioni delle rivalutazioni per effetto delle leggi n. 388/2000, n. 145/2018, n. 160/2019, n. 197/2022 e n. 213/2023) o solo per alcuni di essi. In realtà, la situazione di fatto appare assai variegata e non riassumibile con formule semplicistiche. Dai tabulati allegati alla memoria di costituzione dell'Inps, riportanti gli estratti del "*cassetto previdenziale del cittadino*" stampati per gli otto ricorrenti, emerge che sei di loro percepiscono pensioni di vecchiaia (*[Omissis]*, *[Omissis]*, *[Omissis]*, *[Omissis]*, *[Omissis]* e *[Omissis]*) e due (*[Omissis]* e *[Omissis]*) di inabilità; le decorrenze dei diritti a pensione risalgono al 1994 (*[Omissis]*), 2012 (*[Omissis]*), 2018 (*[Omissis]*), 2020 (*[Omissis]*), 2022 (*[Omissis]*) e 2023 (*[Omissis]*, *[Omissis]* e *[Omissis]*); gli importi dei ratei di pensione liquidati ad ottobre 2025 oscillano da 1.500 a 3.220 euro circa al mese (al punto che per più di una posizione sorge il dubbio che la soglia di tre/quattro volte il trattamento minimo Inps sia stata effettivamente superata negli anni di applicazione delle leggi censurate dai ricorrenti di fascia più bassa; mancano, però, elementi utili per risalire alle situazioni individuali al 31 dicembre degli anni sotto osservazione).

Ciò rilevato, si deve rammentare che secondo giurisprudenza consolidata il ricorso collettivo può essere presentato da più soggetti che abbiano una identica posizione giuridica sostanziale e processuale, ossia solo quando le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5378/2024; Corte conti, Sez. Lombardia, n. 180/2016). Nella fattispecie in esame, per quanto desumibile dagli atti depositati, non sembra che ricorrano i presupposti di un ricorso collettivo, tenuto conto che i provvedimenti impugnati (non allegati né depositati) sono distinti per ciascun ricorrente e le posizioni pensionistiche sono differenziate per tipologia, decorrenza ed importo. Nel ricorso manca del tutto l'esposizione dei fatti, non potendosi ritenere sufficiente l'affermazione che il diritto a pensione è stato acquisito "*con decorrenze diverse*" e per importo lordo "*superiore al minimo Inps*". Né si può ammettere che al fine di colmare le lacune del ricorso introduttivo, possa attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta in uno al ricorso stesso, considerato che le produzioni documentali hanno la funzione di provare, e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso (Corte conti, Sez. Puglia, n. 315/2011; id., Sez. Sicilia, n. 581/2013; id., Sez. Umbria, n. 74/2022). Il *petitum* è incentrato sulla prospettazione della ipotizzata illegittimità costituzionale delle cinque disposizioni di legge indicate in premessa, utilizzando formule assolutamente generiche e neutre, ma senza allegare per ciascun ricorrente gli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica e,

quindi, delle pretese azionate dai richiedenti, ognuno con la propria storia sostanziale e processuale. In queste condizioni, è precluso al giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, "*non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti*" (Corte conti, Sez. Puglia, cit. n. 315/2011; id., Sez. Sicilia, n. 65/2017; id., Sez. Veneto, n. 67/2020, n. 239/2024 e n. 242/2025; id., Sez. Emilia Romagna, n. 22/2020; id., Sez. Umbria, n. 43 e n. 45/2025). Oltre tutto, "*chi agisce in giudizio per affermare un suo diritto deve contestualmente provare i fatti costitutivi dello stesso; ove ciò non si verifichi, si determina una situazione di sostanziale difetto di uno dei requisiti legali della domanda (o condizione dell'azione) che è già di per sé ostativa ad un esame nel merito del ricorso individuale, e che si aggrava naturalmente nel caso del ricorso collettivo* " (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2242/2005; Corte conti, Sez. Sicilia, cit. n. 65/2017; id., Sez. Veneto, cit. n. 67/2020). In conclusione, per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Resta assorbita ogni altra questione.

3. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti sono anch'esse inammissibili, anzitutto per difetto di rilevanza, avendo esse ad oggetto disposizioni delle quali questa Sezione della Corte dei conti non farebbe comunque applicazione nel giudizio principale, mancando un collegamento con il *petitum* sostanziale delle domande presentate da ciascun pensionato. Si tratta, altresì, di questioni manifestamente infondate, per le motivazioni contenute nelle sentenze n. 234/2020 e n. 19/2025 della Corte costituzionale, a cui si fa rinvio. In particolare, riguardo al profilo della temporaneità della limitazione del meccanismo

perequativo, si richiamano i chiarimenti forniti da ultimo dal Giudice delle leggi (cit. sent. n. 19/2025, capo 12.3 in diritto) e della giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. Valle d'Aosta, n. 3/2025; Sez. Lombardia, n. 71/2025; Sez. Campania, n. 202/2025; Sez. Sicilia, n. 152/2025; Sez. Veneto, n. 243/2025; Sez. Friuli V.G., n. 11/2024). Tanto si rappresenta ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 87/1953 recante "norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale".

4. In applicazione dell'art. 31, terzo comma, c.g.c. le spese sono integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, al termine dell'udienza del 16 ottobre 2025.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, nr. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1

di detto art. 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

Depositati in Segreteria il 30 ottobre 2025.

Il Direttore della Segreteria

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)